

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
(Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa – Margherita di S. -
Minervino – S. Ferdinando di P. - Spinazzola – Trani -
Trinitapoli)
76123 A N D R I A (BT)



DELIBERAZIONE N. 618 del 18/04/2013

Tipologia: Varie senza spesa

OGGETTO: CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA` SANITASERVICE ASL BAT S.R.L. - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** in Andria, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2011 n. 1474;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 15/11/2011 n. 2505;

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Nuzzolese e su proposta del Dirigente responsabile dell' ASL BT\ Area Patrimonio\ Logistica il quale attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale

PREMESSO CHE

con deliberazione n. 1054 del 15/06/2010 si affidava in house providing alla società Sanitaservice ASL BAT s.r.l. il servizio di ausiliariato, alberghieri, di supporto e sanificazione, per la durata di anni 9 a partire dalla data del 16.06.2010;

con deliberazione n. 1400 del 28.07.2010 si affidava, sempre in house providing, alla società Sanitaservice ASL BAT s.r.l. il servizio di software;

in data 18/11/2010 veniva sottoscritto il contratto, rep. ASL n. 796 del 18/11/2010, successivamente registrato all'Ufficio delle Entrate di Barletta al n. 4977 serie 3^ del 25/11/2010;

in data 06/04/2011 veniva sottoscritta apposita appendice al contratto di cui innanzi, rep. ASL n. 803 del 06/04/2011;

Visto l'art.6 - **revisione prezzi** - del contratto sottoscritto il 18.11.2010 rep. N. 796 del 18.11.2010 che recita testualmente: "L'Azienda USL appaltante intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione comprensivo di qualsiasi alea contrattuale.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 537 del 24.12.1993 novellata dall'art. 44 della L. n. 724/1994, è ammessa la revisione dei prezzi a partire dall'inizio del secondo anno successivo alla data di affidamento. Il compenso verrà variato in aumento con cadenza annuale secondo una quota percentuale (determinata sul costo sostenuto per materiale di convivenza nell'arco di dodici mesi), applicata sulla quota parte del compenso relativa alla fornitura di materiale di convivenza in genere, corrispondente alla variazione annuale ISTAT registrata per i prezzi al consumo di famiglie ed impiegati sull'indice del mese di giugno. E' ammessa la revisione dei prezzi in relazione al costo del lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL sanità privata. Detto compenso revisionale sarà determinato in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali. Con le stesse modalità è applicabile la revisione per gli anni successivi sino alla scadenza del servizio.

Tenuto conto che, parte del compenso revisionale, a mente del predetto articolo contrattuale, sarà determinato in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali;

Tenuto conto, altresì, che il Ministero del Lavoro non ha pubblicato le tabelle ministeriali relative al CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'ARIS, all'AIOP e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi (CCNL sanità privata);

Preso atto che la mancata pubblicazione di dette tabelle e quindi dei relativi incrementi, non consente di ancorare la revisione a criteri certi, tali da conservare l'equilibrio del sinallagma contrattuale;

Appare necessario, alla luce di quanto evidenziato, individuare un parametro oggettivo per la determinazione del compenso revisionale.

La revisione del prezzo dei contratti pubblici di appalto di beni e servizi è attualmente disciplinata dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede l'obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo da operare sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Tenuto conto del fatto che, la predetta disciplina legale non è mai stata attuata, nella parte in cui prevede l'elaborazione dei costi standardizzati, e che la giurisprudenza, per supplire a tale carenza, nei contenziosi insorti tra stazioni appaltanti ed imprese per il mancato riconoscimento dell'importo contrattuale, ha indicato quale parametro di riferimento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT (in tal senso, per tutte, Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786);

Considerato, da quanto detto, la necessità di cassare la richiamata disposizione contrattuale (art.6 del contratto sottoscritto il 18.11.2010 rep. N. 796 del 18.11.2010), per inesistenza delle tabelle ministeriali, con conseguente sostituzione della stessa mediante l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e chiarito dalla giurisprudenza;

Ritenuto di dover approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, apposita appendice contrattuale che sostituisce l'art. art.6 del contratto sottoscritto il 18.11.2010 rep. N. 796 del 18.11.2010 nel modo che segue:

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, è consentita la revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006.

Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. C) e comma 5 del D.lgs. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata assumendo come riferimento generale l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo FOI-famiglie operai e impiegati.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato:

Di cassare l'art.6 del contratto sottoscritto con la società Sanitaservice ASL BAT s.r.l. del 18.11.2010 rep. N. 796 del 18.11.2010, per inesistenza delle tabelle ministeriali;

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, apposta appendice contrattuale che sostituisce l'art. 6 del contratto sottoscritto il 18.11.2010 rep. N. 796 del 18.11.2010 nel modo che segue:

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, è consentita la revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006.

Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. C) e comma 5 del D.lgs. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata assumendo come riferimento generale l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo FOI-famiglie operai e impiegati.

Di dare mandato all'Area del Patrimonio di provvedere all'adeguamento revisionale dopo la sottoscrizione dell'appendice contrattuale e sulla base dei parametri ivi indicati.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto dall' Ufficio ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Direzione Generale è conforme alle risultanze istruttorie.

<i>Spesa Prevista:</i>			
<i>Anno di Competenza:</i>	<i>Oneri</i>		
	<i>Prosecuzione:</i>	<i>Sviluppo:</i>	<i>Totale:</i>

Il responsabile del procedimento: **F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese**

Il Dirigente Proponente

Il Direttore dell'Area
F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Bernardo Capozzolo

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Carlo Di Terlizzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO	IL DIRETTORE GENERALE
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino	F.to Dott. Giovanni Gorgoni

SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 18/04/2013 al n. 618

del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell'art. 32, co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal 19/04/2013

Andria, 19/04/2013

Il Responsabile
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

Proposta di liquidazione n. /

Registrazione Anno	Fornitore / Beneficiario Numero	Descrizione	Importo	Documento		Prov. Autorizz.		CIG	CUP
				Data	Numero	Num.	Anno		

Totale:

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT

Deliberazione n. del